



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# **Bollettino di Vigilanza**

**Numero 5 - Maggio 2009**



# INDICE

## PARTE PRIMA

### PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

#### I – BANCA D'ITALIA

1.	Comunicazione del 6 maggio 2009 – Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Fascicolo «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi»). Modifiche. ....	3
2.	Comunicazione del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento. Comunicazione al mercato .....	7
3.	Comunicazione del 12 maggio 2009. Segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione: disciplina transitoria. ....	18
4.	Provvedimento del 14 maggio 2009 – Nuove disposizioni concernenti i soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del TUB .....	19
5.	Comunicazione del 20 maggio 2009 – Riorganizzazione dell'attività di vigilanza.....	34
6.	Comunicazione del 25 maggio 2009 – Articolo 2, comma 5 della legge n. 2/2009 (di conversione del d.l. n. 185/2008): mutui per acquisto dell'abitazione principale .....	35
7.	Comunicazione del 25 maggio 2009 – Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (Fascicolo «Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi») - 12° aggiornamento del 27 marzo 2009. Precisazioni. .	39
8.	Comunicazione di maggio 2009 – Contrasto all'usura. ....	41

## PARTE SECONDA

### PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

#### I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1.	Iscrizioni .....	45
2.	Cancellazioni .....	45
3.	Altre variazioni .....	45

## II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1.	Iscrizioni .....	47
2.	Cancellazioni .....	47
3.	Variazioni nella composizione .....	47
4.	Altre variazioni .....	48

## III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1.	Iscrizioni .....	49
2.	Cancellazioni .....	49
3.	Altre variazioni .....	49

## IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

### – **Albo**

1.	Iscrizioni .....	50
2.	Cancellazioni .....	50
3.	Altre variazioni .....	50

### – **Elenco delle società di gestione estere armonizzate (allegato all'Albo)**

1.	Iscrizioni .....	51
	A) <i>Insedimento tramite succursale</i> .....	51
	B) <i>Libera prestazione di servizi</i> .....	51
2.	Cancellazioni .....	51
3.	Altre variazioni .....	51

## V – EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

1.	Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. (PU) .....	52
1.	Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (SP) .....	52
1.	Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (RM) .....	52

## VI – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

### – **Banche e gruppi bancari**

1.	Delta S.p.A. (BO) e SediciBanca S.p.A. (RO) – Gestione provvisoria e amministrazione straordinaria. .	53
----	---	----

2.	Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa (NA) – Amministrazione straordinaria . . . . .	54
3.	Banca Popolare di Garanzia (PD) – Amministrazione straordinaria . . . . .	54
3.	Banca di Bientina Credito Cooperativo (PI) – Riduzione del numero dei Commissari straordinari . . . . .	55
–	<b>Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’articolo 107 TUB</b>	
1.	Euro Fidelity S.p.A. (RM) – Divieto di intraprendere nuove operazioni. . . . .	55

## VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

### **Sanzioni della Banca d'Italia**

–	Provvedimento n. 289 del 5.5.2009 – Banca Popolare di Milano . . . . .	56
–	Provvedimento n. 312 del 14.5.2009 – Banca S. Francesco Credito Cooperativo . . . . .	57
–	Provvedimento n. 313 del 14.5.2009 – Euromobiliare SIM . . . . .	59
–	Provvedimento n. 331 del 20.5.2009 – Valore Reale SGR. . . . .	61
–	Provvedimento n. 332 del 20.5.2009 – BCC di Canosa-Loconia . . . . .	62
–	Provvedimento n. 356 del 27.5.2009 – Italfondario S.p.A. . . . .	65



PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE  
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**





**1. Comunicazione del 6 maggio 2009 – Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Fascicolo «Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi»). Modifiche**

Da alcuni approfondimenti condotti anche grazie all'interazione con gli intermediari segnalanti, è emersa la necessità di apportare marginali aggiustamenti (riportati in allegato) agli schemi segnaletici previsti nella Circolare n. 154.

Le modifiche decorrono, ove non diversamente indicato nel suddetto allegato, a far tempo dalla data contabile del 31 marzo 2009 per le banche e dalla data contabile del 30 giugno 2009 per gli intermediari finanziari non bancari.

Si coglie l'occasione per precisare che, diversamente da quanto previsto nel prospetto di raccordo (1) divulgato con comunicazione del 15 dicembre 2008, per la compilazione della voce 40020.02 – Depositi a vista: tasso di interesse si deve far riferimento esclusivamente alle voci 58030 20 – Conti correnti passivi a vista – e 58030 24 – Depositi a vista.

---

(1) Raccordo tra le segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi (Circ. n. 248 del 26 giugno 2002) e le voci delle sezioni 1.1 e 1.2 della Matrice dei conti.

## MODIFICHE/AGGIUSTAMENTI ALLA CIRCOLARE N. 154

**A) SEGNALAZIONI DELLE BANCHE**

(decorrenza degli interventi: 31 marzo 2009 ove di seguito non diversamente specificato)

Modifiche alle variabili di classificazione (2)

- Voce 3300.53 “Prodotti e canali distributivi: numero clienti attivi e ammontare operazioni. Collocamento – n. clienti” (base informativa A3): viene introdotta la variabile “Tipo prodotto/servizio” (codice campo 01167).
- Voce 58760.02 “Commissioni attive: operazioni con carte di debito. Su ATM con carte di debito emesse dall’azienda” e voce 58760.08 “Commissioni attive: operazioni con carte di debito. Altri proventi su carte di debito emesse dall’azienda” (base informativa A3): viene eliminata la variabile “categoria esercizi convenzionati” (codice campo 00903).

Precisazioni sulle variabili di classificazione

- Voce 3300 “Prodotti e canali distributivi: numero clienti attivi e ammontare operazioni” (base informativa A3). Per la compilazione della variabile “Tipo prodotto/servizio” (codice campo 01167) devono essere utilizzate le seguenti codifiche:
  - voce 3300.49 “collocamento di strumenti propri”. La variabile tipo prodotto/servizio deve essere valorizzata utilizzando i domini 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174;
  - voce 3300.51 “collocamento di strumenti di terzi”. La variabile tipo prodotto/servizio deve essere valorizzata utilizzando i domini 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175;
  - voce 3300.53 “collocamento - numero clienti”. La variabile tipo prodotto/servizio deve essere valorizzata utilizzando i domini da 160 a 175;
  - voce 3300.73 e 75 “Altri prodotti e servizi di terzi distribuiti: ammontare e n. clienti”: viene modificata la descrizione in “Altri prodotti e servizi distribuiti: ammontare e n. clienti”. La variabile tipo prodotto/servizio deve essere valorizzata utilizzando i domini che vanno da 150 a 159.
- Variabile “Codice del titolo” (codice campo 00032). Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l’attribuzione di una codifica ISIN (esempio: quote di SRL) occorre utilizzare il codice convenzionale “995”.
- Variabile “Codice censito di tipo A e di tipo B” (codici campi 00212 e 01172). A far tempo dalle segnalazioni riferite a dicembre 2008 per l’indicazione delle controparti creditizie anonime in operazioni effettuate nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) occorre utilizzare il codice convenzionale “999999999666”.
- Voce 58633.02 e 06 “Moneta elettronica/strumenti prepagati in circolazione: per tipologia – nominativi; per caratteristiche tecniche – supporto fisico” (base informativa A3). Viene introdotto il simbolo “XD” in corrispondenza della colonna ‘Note’.

---

(2) Gli interventi verranno recepiti alla prima occasione utile nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – Matrice dei conti.

- Nella “legenda dei simboli” (Tomo II pag. B.5) viene inserito il simbolo “XR” con il seguente significato: operazioni da ripartire nelle combinazioni ‘residenza/divisa’ previste tenendo conto della ‘divisa’. I rapporti con ‘residenti’ vanno attribuiti ai ‘residenti’(1)/euro(1)'; i rapporti con non residenti ai ‘non residenti(2)/altre valute(2)’.
- Nelle voci 58330 “Depositi di clientela – ripartizione per sportello” (base informativa A2) (a far tempo dalle segnalazioni riferite a dicembre 2009) e 58340 “Depositi di clientela – ripartizione per settore e provincia” (base informativa A2) (a far tempo dalle segnalazioni riferite a giugno 2009) vanno ricompresi anche i rapporti di deposito “non nominativi”. Tali rapporti per la voce 58330 devono essere convenzionalmente allocati nella variabile “classificazione del deposito: classe importo del cliente” utilizzando la codifica “non applicabile” (codice campo 00599=17).

#### Modifica della periodicità delle segnalazioni

- Voce 58740 “Approvvigionamento di contante da parte di propria clientela presso lo sportello” (base informativa A3): la periodicità di invio dell’informazione viene modificata da semestrale a trimestrale.

## **B) SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI**

### **MODIFICHE** (*decorrenza degli interventi: 30 giugno 2009*)

#### Precisazioni di carattere generale

- Nel paragrafo 2, capitolo 3 del Tomo I (pag. C.3), l’indicazione “www.bancaditalia.it > Statistiche > Documentazione sulla raccolta delle informazioni presso gli intermediari” è modificata in “www.bancaditalia.it > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via internet”.

#### Precisazioni sulle variabili di classificazione

- Variabile “Codice di provincia” (campi 00598, 00013, 00015): l’insieme dei valori che identifica il dominio della variabile viene ampliato per recepire i codici delle nuove province sarde: 175 (Carbonia-Iglesias), 176 (Ogliastra), 177 (Olbia-Tempio), 178 (Medio Campidano).

## **ERRATA CORRIGE**

#### Previsione di modifiche alla struttura delle voci

- Voci 52362.16, 52364.16, 52366.16, 52368.16 e 52370.16 (base informativa “5”): viene inserita la nota “Segnalazioni che possono assumere segno negativo” (nelle more dell’introduzione di una nuova voce).
- Voce 52854.06 (base informativa “4”): viene cancellato il simbolo “NN” in corrispondenza della colonna “Note”.

#### Precisazioni sulle variabili di classificazione

- Nell’“Elenco generale dei codici di identificazione dei campi” (Tomo III, pag. A.3), in corrispondenza degli attributi “qualità credito” (campo 00522), “tipo frode” (campo 01006), “tipo impegno” (campo 01072), “natura garanzia” (campo 01074) e “tipo

controllo” (campo 04517), viene introdotto il simbolo “X” sotto la colonna “segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 (base 5)”.

## **2. Comunicazione del 12 maggio 2009 – Direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento. Comunicazione al mercato (1)**

La direttiva 2007/44/CE del 5 settembre 2007 ha introdotto una nuova disciplina, di armonizzazione massima, delle “regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario”. L’armonizzazione interessa le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione autorizzate in un Paese dell’Unione Europea.

Il recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano – che avrebbe dovuto essere realizzato entro il 21 marzo scorso – richiede la modifica di alcune disposizioni dei Testi unici bancario e della finanza; la Banca d’Italia ha collaborato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per predisporre uno schema legislativo di intervento sulle normative del settore finanziario interessate dalla nuova disciplina. Attualmente una delega al Governo per il recepimento della direttiva è contenuta nella legge comunitaria, ora all’esame del Parlamento.

Considerato che è scaduto il termine per il recepimento e che la direttiva reca disposizioni di dettaglio, chiare e precise, nella determinazione dei diritti e degli obblighi in capo ai soggetti che ne sono destinatari, si ritiene - secondo un’impostazione condivisa dal Ministero dell’Economia e delle finanze - che tali disposizioni abbiano diretta efficacia nell’ordinamento italiano; esse, pertanto, devono essere applicate anche se in contrasto o non previste dal quadro normativo nazionale allo stato vigente.

Si illustrano, in allegato, le previsioni comunitarie che si ritiene abbiano diretta applicazione alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari (allegato 1) nonché alle SIM (allegato 2), con alcune indicazioni operative e procedurali.

---

(1) La comunicazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 120 del 26 maggio 2009 ed è disponibile all’indirizzo [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/comunicati/Direttiva%202007\\_44\\_CE.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/comunicati/Direttiva%202007_44_CE.pdf).

**Disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle banche e alle capogruppo di gruppi bancari**

**1. Partecipazioni soggette agli obblighi autorizzativi.**

Ai sensi degli articoli 12 e 19 della direttiva 2006/48 (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio) come modificata dalla direttiva 2007/44, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 19 del TUB i soggetti che intendono - da soli o di concerto (2) - acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in banche o capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a. a una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 33% (3) e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- b. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione (4);
- c. al controllo (5), indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Conseguentemente, dovrà essere disapplicato l'articolo 19, comma 1, del TUB, nella parte in cui prevede che debba essere preventivamente autorizzata l'acquisizione di azioni o quote in una banca da chiunque effettuata quando comporta una partecipazione superiore al 5% del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (6).

Si rammenta inoltre che - al fine di dare una prima attuazione alla direttiva 2007/44/CE - l'articolo 14 del D.L. n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, ha già abrogato i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del TUB; l'abrogazione consente ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari di richiedere l'autorizzazione per l'assunzione di partecipazioni anche superiori al 15% dei diritti di voto in banche e capogruppo di gruppi bancari. L'autorizzazione all'acquisto delle partecipazioni da parte di detti soggetti viene rilasciata dalla Banca d'Italia al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo articolo 19 e dalle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Dovrà, inoltre, essere accertata la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerato il grado di influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. All'ipotesi presa in

(2) In relazione alla previsione dell'art. 19 della direttiva - che assoggetta all'obbligo di autorizzazione anche le "persone che agiscono di concerto" - si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c). Agli altri accordi per l'esercizio concertato dei diritti di voto continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 20, comma 2 del TUB e dalle disposizioni di vigilanza.

(3) La soglia del 33% è quella già prevista dalle disposizioni di vigilanza e la direttiva, pur prevedendo la soglia del 30%, consente di mantenere la soglia del 33% se prevista dalle legislazioni nazionali.

(4) La nozione di influenza notevole, quale elemento per individuare una partecipazione da autorizzare, era già prevista dalla direttiva 2006/48/CE; nel TUB la previsione era stata attuata individuando, in via presuntiva, la capacità di esercitare una influenza notevole nel superamento della soglia del 5%. Questa soluzione non è ora più percorribile data l'armonizzazione massima delle soglie rilevanti prevista dalla direttiva 2007/44/CE; le ipotesi di influenza notevole dovranno quindi essere individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo della banca nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.

(5) Nel nostro ordinamento il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB.

(6) Il superamento della soglia del 5% dovrà comunque essere comunicato ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUB. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Titolo 11, Capitolo 1, Sezione III delle Istruzioni di Vigilanza vigenti; quelli relativi alle partecipazioni soggette ad obblighi autorizzativi si applicano con riferimento alle nuove soglie individuate dalla direttiva.

considerazione dalle citate previsioni del D.L. 185/2008 si applica, ovviamente, quanto illustrato nella presente comunicazione.

## 2. Modalità di calcolo e condizioni di aggregazione dei diritti di voto

L'articolo 12 della direttiva 2006/48/CE, come modificato dalla direttiva 2007/44/CE, prevede che i diritti di voto rilevanti per individuare le partecipazioni soggette agli obblighi autorizzativi e le condizioni di aggregazione sono quelli previsti dagli articoli 9 e 10 nonché 12, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/109/CE (7).

In applicazione di tali previsioni, nel computo delle soglie rilevanti a fini autorizzativi:

1. i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni emesse dalla banca appartenenti a quella categoria;
2. non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione;
3. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* (8), purché non intervengano nella gestione della banca interessata né esercitino alcuna influenza su quest'ultima al fine dell'acquisizione delle azioni o del sostegno del prezzo di esse;
4. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), né quelli detenuti da coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tali, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
5. i diritti di voto nella banca detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nella stessa banca detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
  - a. la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nella banca in modo indipendente (9) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o

---

(7) Direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

(8) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*quater*, del TUF per *market maker* si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

(9) Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 della direttiva 2007/14 della Commissione Europea, di esecuzione della direttiva 2004/109 CE, questa condizione ricorre quando:

- a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'intermediario dei diritti di voto detenuti nella banca nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;

- b. i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nella banca avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (10) e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Oltre al titolare dell'azione è tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui spettano i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- i diritti di voto spettano in qualità di depositano, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte dell'azionista;
- i diritti di voto spettano in qualità di creditore pignoratizio, usufruttuario o cessionario in garanzia;
- i diritti di voto spettano in virtù di una delega, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.

### 3. Criteri per la valutazione dell'istanza

In base all'articolo 19-*bis* della direttiva 2006/48, introdotto dalla direttiva 2007/44, la Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della banca cui si riferisce il progetto di acquisizione e in modo proporzionale alla probabile influenza del candidato acquirente sulla banca medesima, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione. La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:

- a) la reputazione del candidato acquirente (11);
- b) la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca (12);
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dalla banca cui si riferisce il progetto di acquisizione;

---

b) la società di gestione o l'intermediario adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:

- i diritti di voto relativi alla partecipazione nella banca siano esercitati dalla società di gestione o dall'intermediario in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'intermediario, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'intermediario in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

(10) Cfr. nota precedente.

(11) La reputazione del candidato acquirente include il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del TUB, la correttezza nei comportamenti e nelle relazioni d'affari, nonché la competenza professionale.

(12) Per reputazione e esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 26 del TUB. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado di intendere effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.



- d) la capacità della banca di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventerà parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nelle more del recepimento della direttiva la Banca d'Italia valuterà le istanze di autorizzazione alla luce dei criteri sopra richiamati - tenendo anche conto delle linee guida applicative emanate dai Comitati di terzo livello CEBS, CESR e CEIOPS (13) - e delle attuali disposizioni di vigilanza, in quanto compatibili. A queste ultime si fa rinvio anche per la documentazione ivi richiesta a corredo dell'istanza.

#### 4. Procedura di autorizzazione

L'articolo 19 della direttiva 2006/48/CE, come modificato dalla direttiva 2007/44/CE, disciplina i termini per la valutazione delle istanze di acquisizione di partecipazioni da autorizzare.

Ai sensi della disciplina comunitaria, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, la Banca d'Italia invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione dell'istanza e di tutte le informazioni richieste e viene indicato il termine di conclusione del procedimento.

Se la domanda è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione ne viene data comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e invitandolo a produrre gli eventuali documenti mancanti. In tali casi, la comunicazione di avvio del procedimento è inviata entro due giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolarizzata o completata.

La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro 60 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento (14).

Nella comunicazione di avvio del procedimento o successivamente, purché entro 50 giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere al candidato acquirente informazioni ulteriori, qualora ritenga necessari chiarimenti o integrazioni delle stesse al fine di completare la valutazione prudenziale. La richiesta è effettuata per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta del candidato acquirente.

La sospensione non può eccedere i 20 giorni lavorativi. Il termine massimo di sospensione può tuttavia essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede in un paese extracomunitario o è soggetto a una regolamentazione extracomunitaria, ovvero non è un soggetto vigilato (15).

---

(13) Cfr. *Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC*, CEBS, CEIOPS E CESR, disponibile su [www.c-eps.org](http://www.c-eps.org)

(14) Il termine fissato dalla direttiva si applica anche alle operazioni di concentrazione che comportino l'acquisto del controllo; ciò comporta la disapplicazione del termine previsto dalla legge 303/2006.

(15) La scansione dei tempi e delle fasi procedurali prevista dalla direttiva comunitaria è incompatibile con l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

Al più tardi entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative ovvero dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che siano pervenute le informazioni richieste, la Banca d'Italia comunica per iscritto al candidato acquirente la riapertura dei termini di conclusione del procedimento.

Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.

Nel corso del procedimento, la Banca d'Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata tempestiva ricezione di informazioni o pareri che la Banca d'Italia abbia richiesto ad altre amministrazioni o autorità e che essa ritenga necessari per il rilascio dell'autorizzazione può costituire motivo per il rigetto dell'istanza.

Ai sensi dell'articolo 19-ter della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2007/44/CE, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede la società acquirente qualora il soggetto che intende acquisire la partecipazione in una banca o capogruppo sia:

- una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE, autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- l'impresa madre di una delle suddette società, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una delle suddette società.

In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata ricezione del parere dell'autorità di vigilanza sulla società acquirente in tempo utile per l'adozione del provvedimento autorizzativo entro i termini di conclusione del procedimento costituisce motivo per il rigetto dell'istanza.

La Banca d'Italia comunica al candidato acquirente il provvedimento di autorizzazione, completo delle relative motivazioni, entro due giorni lavorativi dalla sua adozione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La mancata adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza entro il termine di conclusione del procedimento equivale al rilascio dell'autorizzazione (silenzio-assenso).

## **5. Ambito di applicazione della nuova disciplina**

La disciplina comunitaria deve essere applicata nell'ordinamento italiano a partire dalla scadenza del termine per il suo recepimento. Le istanze di autorizzazione presentate dopo il 21 marzo 2009 saranno quindi esaminate modificando e/o integrando la disciplina vigente secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

## **Disposizioni della direttiva 2007/44/CE, relativa a regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, di diretta applicazione alle SIM**

### **1. Partecipazioni soggette agli obblighi di comunicazione preventiva**

Ai sensi degli articoli 4 e 10 della direttiva 2004/39/CE (relativa al mercato degli strumenti finanziari - MiFID) come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva di cui all'articolo 15 del TUF i soggetti che intendono - da soli o di concerto (1) - acquisire, direttamente o indirettamente, partecipazioni in SIM che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

1. a una partecipazione pari o superiore al 10% ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 33% (2) e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
2. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione (3);
3. al controllo (4), indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Conseguentemente, dovrà essere disapplicato il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, nella parte in cui prevede che debba essere preventivamente comunicata alla Banca d'Italia l'acquisizione di azioni in una SIM da chiunque effettuata quando comporta una partecipazione superiore al 5% del capitale di una SIM rappresentato da azioni con diritto di voto (cfr. Titolo 11, Capitolo 3, Sezione I, Par. 1.1) (5).

### **2. Modalità di calcolo e condizioni di aggregazione dei diritti di voto**

Gli articoli 4 e 10 della direttiva MiFID, come modificati dalla direttiva 2007/44/CE, prevedono le modalità per individuare i diritti di voto relativi alle partecipazioni soggette agli obblighi di comunicazione preventiva e le condizioni di aggregazione, richiamando, tra l'altro, gli articoli 9 e 10 nonché 12, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2004/109/CE (6).

(1) In relazione alla previsione dell'art. 10 della direttiva MiFID - che assoggetta all'obbligo di autorizzazione anche le "persone che agiscono di concerto" - si intende effettuato di concerto l'acquisto di partecipazioni da parte di più soggetti che eserciteranno in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, superino le soglie indicate alle lettere a), b) e c) . Agli altri accordi che regolano l'esercizio dei diritti di voto continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, recante il Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (cfr. Titolo II, Capitolo 3, Sezione I, Par. 1.3).

(2) La soglia del 33% è quella già prevista dal citato Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e la direttiva MiFID, come modificata dalla direttiva 2007/44/CE, pur prevedendo la soglia del 30%, consente di mantenere la soglia del 33% se prevista dagli ordinamenti nazionali.

(3) La nozione di influenza notevole, quale elemento per individuare una partecipazione da autorizzare, era già prevista dalle direttive in materia di servizi di investimento; nel citato Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 la previsione era stata attuata individuando, in via presuntiva, la capacità di esercitare una influenza notevole nel superamento della soglia del 5%. Questa soluzione non è ora più percorribile data l'armonizzazione massima delle soglie rilevanti prevista dalla direttiva 2007/44/CE; le ipotesi di influenza notevole dovranno quindi essere individuate caso per caso in relazione all'assetto proprietario e di governo della SIM nella quale è assunta la partecipazione da autorizzare avendo a riferimento alcuni indici, tra i quali - a titolo esemplificativo - la possibilità di: designare uno o più esponenti negli organi di supervisione strategica o di gestione; condizionare scelte strategiche della società; esercitare poteri analoghi a quelli di una partecipazione che comporterebbe l'obbligo di preventiva autorizzazione.

(4) Nel nostro ordinamento il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB.

(5) Il raggiungimento della soglia del 5% dovrà comunque essere comunicato successivamente, a fini informativi, alla Banca d'Italia. Restano fermi gli altri obblighi di comunicazione successivi previsti al Titolo II, Capitolo 3, Sezione I, par. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000.

(6) Direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In applicazione di tali previsioni, nel computo delle soglie rilevanti ai fini della comunicazione preventiva:

1. i diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso. In presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo deve essere effettuato con riferimento a ciascuna categoria: al numeratore vanno poste le azioni possedute e da acquisire appartenenti ad una stessa categoria e, al denominatore, tutte le azioni emesse dalla SIM appartenenti a quella categoria;
2. non sono presi in considerazione i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall' acquisizione;
3. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di una impresa di investimento, autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* (7), purché non intervengano nella gestione della SIM interessata né esercitino alcuna influenza su quest'ultima al fine dell'acquisizione delle azioni o del sostegno del prezzo di esse;
4. non sono presi in considerazione i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all'operazione), né quelli detenuti da coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tali, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
5. i diritti di voto nella SIM detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nella stessa SIM detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
  - a) la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nella SIM in modo indipendente (8) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
  - b) i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati dagli intermediari secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

---

(7) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*quater*, del TUF per *market maker* si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

(8) Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 della direttiva 2007/14 della Commissione europea, di esecuzione della direttiva 2004/109/CE, questa condizione ricorre quando:

- a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'intermediario dei diritti di voto detenuti nella SIM nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;
- b) la società di gestione o l'intermediario adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
  - i diritti di voto relativi alla partecipazione nella SIM siano esercitati dalla società gestione o dall'intermediario in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
  - le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
  - non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'intermediario, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'intermediario in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nella SIM avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (9) e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Oltre al titolare dell'azione è tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui spettano i diritti di voto quando ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- i diritti di voto spettano in base a un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
- i diritti di voto spettano in qualità di depositano, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte dell'azionista;
- i diritti di voto spettano in qualità di creditore pignoratizio, usufruttuario o cessionario in garanzia;
- i diritti di voto spettano in virtù di una delega, purché essi possano essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche da parte del delegante.

### 3. Criteri per la valutazione dell'istanza

In base all'articolo 10-ter della direttiva MiFID, introdotto dalla direttiva 2007/44/CE, la Banca d'Italia valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della SIM cui si riferisce il progetto di acquisizione e in modo proporzionale alla probabile influenza del candidato acquirente sulla SIM medesima, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione. La valutazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:

- a) la reputazione del candidato acquirente (10);
- b) la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SIM (11);
- c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dalla SIM cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- d) la capacità della SIM di rispettare e continuare a rispettare le disposizioni di vigilanza. In particolare, il gruppo di cui diventerà parte deve disporre di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
- e) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nelle more del recepimento della direttiva la Banca d'Italia valuterà le istanze di acquisizione di partecipazioni alla luce dei criteri sopra richiamati - tenendo anche conto delle

---

(9) Cfr. nota precedente.

(10) La reputazione del candidato acquirente include il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 14 del TUF, la correttezza nei comportamenti e nelle relazioni d'affari, nonché la competenza professionale.

(11) Per reputazione e esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 13 del TUF. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il candidato acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.

linee guida applicative emanate dai Comitati di terzo livello CEBS, CESR e CEIOPS (12) - e delle attuali disposizioni di vigilanza, in quanto compatibili. A queste ultime si fa rinvio anche per la documentazione ivi richiesta a corredo dell'istanza.

#### 4. Comunicazione preventiva

L'articolo 10-*bis* della direttiva MiFID, introdotto dalla direttiva 2007/44/CE, disciplina i termini per la valutazione delle istanze di acquisizione di partecipazioni soggette all'obbligo di comunicazioni preventiva.

Ai sensi della disciplina comunitaria, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, la Banca d'Italia invia al candidato acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l'avvenuta ricezione della comunicazione preventiva e di tutte le informazioni richieste e viene indicato il termine di conclusione del procedimento.

Se la domanda è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione ne viene data comunicazione al candidato acquirente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e invitandolo a produrre gli eventuali documenti mancanti. In tali casi, la comunicazione di avvio del procedimento è inviata entro due giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolarizzata o completata.

La Banca d'Italia dispone di 60 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento per effettuare la valutazione.

Nella comunicazione di avvio del procedimento o successivamente, purché entro 50 giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere al candidato acquirente informazioni ulteriori, qualora ritenga necessari chiarimenti o integrazioni delle stesse al fine di completare la valutazione prudenziale. La richiesta è effettuata per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta del candidato acquirente.

La sospensione non può eccedere i 20 giorni lavorativi. Il termine massimo di sospensione può tuttavia essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede in un paese extracomunitario o è soggetto a una regolamentazione extracomunitaria, ovvero non è un soggetto vigilato (13).

Al più tardi entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative ovvero dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che siano pervenute le informazioni richieste, la Banca d'Italia comunica per iscritto al candidato acquirente la riapertura dei termini di conclusione del procedimento.

Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.

Nel corso del procedimento, la Banca d'Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata tempestiva ricezione di informazioni o pareri che la Banca d'Italia abbia richiesto ad altre amministrazioni o autorità e che essa ritenga necessari per il

---

(12) Cfr. *Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC*, CEBS, CEIOPS E CESR, disponibile su [www.c-ebbs.org](http://www.c-ebbs.org)

(13) La scansione dei tempi e delle fasi procedurali prevista dalla direttiva comunitaria è incompatibile con l'applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

rilascio dell'autorizzazione può costituire motivo per vietare l'acquisizione della partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva MiFID, come modificato dalla direttiva 2007/44/CE, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede la società acquirente qualora il soggetto che intende acquisire la partecipazione in una SIM sia:

- una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-*bis*, punto 2, della direttiva 85/611/CEE, autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- l'impresa madre di una delle suddette società, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una delle suddette società.

In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata ricezione del parere dell'autorità di vigilanza sulla società acquirente in tempo utile per l'adozione del provvedimento autorizzativo entro i termini di conclusione del procedimento costituisce motivo per vietare l'acquisizione della partecipazione.

La Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione, informando il candidato acquirente e indicando le ragioni della decisione, entro due giorni lavorativi dall'adozione della decisione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. In assenza di decisione entro tale termine, l'acquisizione è da considerarsi approvata.

Anche prima della scadenza del termine la Banca d'Italia può comunicare che nulla osta all'operazione.

## **5. Ambito di applicazione della nuova disciplina**

La disciplina comunitaria deve essere applicata nell'ordinamento italiano a partire dalla scadenza del termine per il suo recepimento. Le comunicazioni preventive presentate dopo il 21 marzo 2009 saranno quindi esaminate modificando e/o integrando la disciplina vigente secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi.

### **3. Comunicazione del 12 maggio 2009. Segnalazioni delle operazioni di cartolarizzazione: disciplina transitoria**

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 "Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2009, ha modificato la disciplina delle società di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (società per la cartolarizzazione dei crediti).

In particolare, l'art. 15 del decreto ha escluso le società per la cartolarizzazione dei crediti dal novero dei soggetti tenuti ad iscriversi nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del TUB.

L'art. 23, comma 6, del medesimo decreto – nelle disposizioni transitorie e finali – attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuità dell'invio da parte delle anzidette società delle informazioni relative ai crediti cartolarizzati.

In attuazione di tale norma le società suddette continueranno ad inviare:

- le segnalazioni secondo quanto previsto nella Parte Seconda della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'“Elenco Speciale” a partire da quelle riferite al 30 giugno 2009;
- le segnalazioni relative al Servizio centralizzato dei rischi secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 139 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", a partire da quelle riferite al 30 aprile 2009.

Le segnalazioni dovranno essere inviate anche dalle società per la cartolarizzazione dei crediti che avviano l'operatività senza essere iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regime segnaletico di cui al Regolamento UE n. 24/2009 dovranno essere utilizzati i moduli relativi all'anagrafe delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'“Allegato A” della Circolare n. 217, Parte Seconda.



#### **4. Provvedimento del 14 maggio 2009 – Nuove disposizioni concernenti i soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del TUB (1)**

##### LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (di seguito, “Testo Unico”), e in particolare:

- l’articolo 106, comma 1, ai sensi del quale l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi (di seguito, “attività finanziarie”) è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco (di seguito, “elenco generale”) tenuto dall’Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito, UIC);
- l’articolo 106, comma 2, che prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale possano svolgere esclusivamente attività finanziarie;
- l’articolo 106, comma 3, che definisce le condizioni per l’iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco generale;
- l’articolo 106, comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell’economia e delle finanze specifica il contenuto delle attività finanziarie e quando ricorra il loro esercizio nei confronti del pubblico nonché fissa requisiti di forma giuridica e di patrimonio specifici per intermediari che svolgono determinate attività;
- l’articolo 106, comma 5, il quale prevede che l’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco generale;
- l’articolo 106, comma 6, che attribuisce all’UIC il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti per verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione;
- l’articolo 106, comma 7, che dispone l’obbligo, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari, di comunicare all’UIC le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura;
- l’articolo 108, che disciplina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari;
- l’articolo 109, che disciplina i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
- l’articolo 110, che disciplina gli obblighi di comunicazione dei soggetti che sono titolari, direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario;
- l’articolo 111, che disciplina la cancellazione dall’elenco generale;
- l’articolo 113, che prevede che i soggetti che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, attività finanziarie si iscrivono in un’apposita sezione dell’elenco generale;

---

(1) Il provvedimento (inclusi gli allegati, qui non riprodotti) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 141 del 20 giugno 2009 ed è disponibile all’indirizzo <http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/DocServlet?id=new/it/norm/bi/provv-2009-05-14.pdf>.

- l'articolo 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'articolo 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106 del Testo Unico;
- l'articolo 155, comma 4, che stabilisce che i confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale;
- l'articolo 155, comma 5, che disciplina i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute;
- l'articolo 155, comma 6, che disciplina i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (di seguito, CICR);

VISTA la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 disciplinante i soggetti operanti nel settore finanziario;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516;

VISTO il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTA la legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

VISTO l'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

VISTO il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante "attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", e in particolare:

- l'articolo 62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono, tra l'altro, trasferiti le competenze e i poteri attribuiti all'UIC dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e dal Testo Unico;
- l'articolo 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

CONSIDERATA la necessità di conferire organicità al quadro regolamentare degli intermediari finanziari al fine di favorire il buon funzionamento e l'efficienza del sistema finanziario;

#### EMANA

le unite disposizioni concernenti:

- le modalità di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo Unico;
- le modalità di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario;
- gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

## TITOLO I Definizioni

### Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:
  - “Testo Unico”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  - “Decreto”, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del Testo Unico;
  - “elenco generale”, l’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1, del Testo Unico;
  - “elenco speciale”, l’elenco previsto dall’articolo 107, comma 1, del Testo Unico;
  - “intermediari finanziari”, i soggetti iscritti nell’elenco generale;
  - “legge confidi”, la legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l’attività di garanzia collettiva dei fidi;
  - “attività finanziarie”, attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi;
  - “partecipazioni rilevanti”, le partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto o comunque di controllo.
2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo amministrativo si applicano al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.
3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all’organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

## TITOLO II Iscrizione dei soggetti operanti nel settore finanziario nell’elenco generale e nelle relative sezioni

### Articolo 2 (Domanda di iscrizione nell’elenco generale)

1. Le società tenute a chiedere l’iscrizione nell’elenco generale presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite.
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

- a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b) le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione;
  - c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato;
  - d) per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie, l'ammontare dei mezzi patrimoniali.
3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;
  - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;
  - c) per le società di nuova costituzione:
    - attestazione del versamento del capitale sociale, rilasciata dalla banca italiana o dalla succursale in Italia di banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato;
    - attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo dell'intermediario;
    - in presenza di conferimenti in natura, la relazione giurata prevista dalla disciplina civilistica applicabile alla società;
  - d) nel caso di società già costituite, una perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;
  - e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente (cioè per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona), una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (cfr. allegato n. 1-*bis*);
  - f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità (2) in capo ai soggetti aventi, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della società;
  - g) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-*ter*), dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
  - h) copia del verbale della riunione dell'organo competente (3) nella quale sono stati verificati i requisiti degli esponenti aziendali, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti (4);
  - i) un programma che illustri le attività che la società intende svolgere nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredata da una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma,

(2) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

(3) La verifica viene svolta dall'organo di appartenenza, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico la verifica è effettuata dall'organo di controllo.

(4) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

- ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative della società;
- j) per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo;
  - k) per le società che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie:
    - attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale è depositato il capitale sociale versato, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui il capitale è investito;
    - perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare dei mezzi patrimoniali. La perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;
    - scheda informativa sui mezzi patrimoniali (5) secondo lo schema indicato nell'allegato n. 1-*quater*;
  - l) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

### Articolo 3

*(Domanda di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico)*

1. I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico che intendono svolgere in via esclusiva attività finanziarie presentano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti.
2. I soggetti tenuti ad iscriversi che esercitano in via prevalente attività finanziarie presentano domanda di iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del secondo bilancio da cui risulti l'esercizio in via prevalente delle attività finanziarie.
3. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:
  - a) la denominazione sociale o la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b) le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione.
4. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara che:
  - a) le persone, nominativamente indicate, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di onorabilità ed indipendenza (6);
  - b) i soggetti, specificamente indicati, che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella società possiedono i requisiti di onorabilità (7);
  - c) le attività finanziarie sono svolte in via prevalente od esclusiva.
5. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

---

(5) Per la determinazione delle poste contabili indicate nella scheda si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 87 ed alle relative disposizioni di attuazione.

(6) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.

(7) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.

- a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;
- b) stralcio dell'atto costitutivo per la parte relativa all'oggetto sociale;
- c) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

#### Articolo 4

*(Domanda di iscrizione dei confidi nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, del Testo Unico)*

1. I confidi presentano alla Banca d'Italia la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese.
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, indica:
  - a) la denominazione del confidi, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b) che il capitale sociale versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, della legge confidi;
  - c) che la compagine sociale o consortile è composta da piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentricessa di una partecipazione non inferiore a euro 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo (8). Tali condizioni devono risultare anche dallo statuto sociale.
3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
  - a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l'iscrizione della società nel registro delle imprese, l'iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto;
  - b) copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile;
  - c) schema di composizione del patrimonio netto del confidi (cfr. allegato n. 3-bis);
  - d) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.
4. Il confidi verifica, alla conclusione del primo esercizio, che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto (cfr. allegato n. 3-bis).

#### Articolo 5

*(Domanda di iscrizione degli intermediari finanziari esteri nell'elenco generale)*

1. L'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri è subordinato all'iscrizione

---

(8) I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9, limite derogabile solo per le c.d. "piccole società cooperative" (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle s.r.l.).

nell'elenco generale.

2. Gli intermediari finanziari esteri tenuti all'iscrizione nell'elenco generale inviano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'intermediario estero e dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. La domanda è inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione della stabile organizzazione in Italia nel registro delle imprese. Essa indica:
  - a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale dell'intermediario all'estero e la sede della stabile organizzazione in Italia, il codice fiscale di quest'ultima e le generalità complete del suo responsabile;
  - b) l'importo del fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia;
  - c) le attività finanziarie che si intende esercitare in Italia, per le quali si richiede l'iscrizione;
  - d) le attività finanziarie effettivamente svolte con continuità nel paese estero nel quale l'intermediario ha la propria sede legale.
3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:
  - a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della stabile organizzazione nel registro delle imprese, con indicazione delle attività finanziarie da esercitare in Italia;
  - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'intermediario, tradotti in italiano. La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia;
  - c) attestazione del versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione da parte della banca italiana, della banca comunitaria o della succursale in Italia della banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato, ovvero perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
  - d) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (cfr. modulo AR1 in allegato n. 1-ter), delle persone che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero;
  - e) copia del verbale della riunione nella quale l'organo amministrativo dell'intermediario estero ha condotto la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei requisiti di onorabilità dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero (9);
  - f) un programma che illustri le attività che l'intermediario intende svolgere in Italia nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredato di una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrarne le caratteristiche operative;
  - g) per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie:
    - per la parte del fondo di dotazione che deve essere tenuta in forma liquida, l'attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale la stessa è depositata, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui è investita;

---

(9) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.



- perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;
  - h) ultimo bilancio approvato dell'intermediario;
  - i) ove si tratti di intermediario appartenente ad un gruppo, descrizione della struttura del gruppo di appartenenza;
  - j) per gli intermediari extracomunitari, dichiarazione del rappresentante legale dell'intermediario estero attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;
  - k) copia del documento di identità delle persone che sottoscrivono la domanda di iscrizione.
4. Gli intermediari finanziari comunitari di paesi in cui esiste una regolamentazione di settore equivalente a quella vigente in Italia non sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta nei precedenti commi 2, lettera b), e 3 (10). Essi trasmettono allegata alla domanda di iscrizione copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, tradotti in italiano (11).

#### Articolo 6 *(Istruttoria delle domande)*

1. La Banca d'Italia (Servizio Supervisione sugli intermediari specializzati), sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli intermediari nell'elenco generale o nelle apposite sezioni dello stesso e provvede, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato (12).

### TITOLO III

#### **Requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale**

#### Articolo 7 *(Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali)*

1. Ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari devono possedere

---

(10) Gli intermediari indicano la denominazione dell'autorità estera che svolge l'attività di controllo.

(11) La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia.

(12) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 159 del 9 luglio 2008 e disponibile all'indirizzo [http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento\\_25\\_giugno\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf)).

i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (13).

2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale, per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico, la verifica è effettuata dall'organo di controllo (14). La verifica dei requisiti del direttore generale e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti è effettuata dall'organo amministrativo. L'organo che esperisce la verifica accerta il rispetto dei requisiti e valuta la completezza probatoria della documentazione esaminata (15).
3. La verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame è condotto partitamente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera deve essere analitica e, pertanto, deve dare atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera (16).
4. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento.
5. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
6. È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.
7. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (17). Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.
8. L'organo competente, ove verifici la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla verifica dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia (18).
9. Per gli intermediari finanziari esteri la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione è condotta dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, dell'intermediario.

---

(13) Cfr. decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516. Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, fino all'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo 109 del Testo Unico (come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37) rilevano, per i soli componenti l'organo di controllo, i requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile.

(14) In mancanza dell'organo di controllo, la verifica è effettuata dall'assemblea dei soci.

(15) È valutata con particolare attenzione la posizione delle persone che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico

(16) Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità va effettuato fin dal momento della nomina, atteso che secondo la disciplina del Codice Civile i supplenti, al verificarsi degli eventi previsti, subentrano automaticamente ai sindaci cessati. In caso di mutamento di carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove sono previsti identici requisiti, non si rende necessario un nuovo accertamento in aggiunta a quello già validamente effettuato (ad esempio, amministratore delegato chiamato a ricoprire, in corso di mandato, la carica di direttore generale).

(17) Nell'allegato n. 4 è riportato un elenco di documentazione acquisibile.

(18) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

10. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo. Entro trenta giorni dalla verifica, è trasmessa alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima (19).

#### Articolo 8

##### *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale)*

1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in un intermediario finanziario è richiesta la verifica dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni (20).
2. La verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo dell'intermediario finanziario; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate (21). Per tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del libro dei soci, le comunicazioni effettuate dai soci ai sensi dell'articolo 110 del Testo Unico.
3. Ove il partecipante sia una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'intermediario finanziario può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata nell'allegato n. 5.
4. Ove il partecipante al capitale sia una persona giuridica, l'accertamento deve riguardare i componenti l'organo amministrativo ed il direttore generale della società (ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti). In tal caso per la valutazione dei requisiti l'intermediario finanziario potrà avvalersi anche del verbale dell'organo amministrativo del partecipante da cui risulti che è stata effettuata la verifica in capo ai citati soggetti. Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'intermediario finanziario potranno, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati in capo ai predetti esponenti aziendali.
5. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.
6. Qualora i partecipanti vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilità, lo comunicano tempestivamente all'intermediario che provvede ad informare la Banca d'Italia (22).

#### Articolo 9

##### *(Comunicazioni dei partecipanti al capitale)*

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta

---

(19) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

(20) Cfr. articolo 108 del Testo Unico e decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 517.

(21) È valutata con particolare attenzione la posizione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti e che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo Unico.

(22) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto ovvero esercita il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico in un intermediario finanziario (23) ne dà comunicazione scritta all'intermediario medesimo e alla Banca d'Italia (24).

#### TITOLO IV

### **Cancellazione dall'elenco generale e dalle relative sezioni**

#### Articolo 10

*(Cancellazione su istanza di parte)*

1. La domanda di cancellazione dall'elenco generale e dalle relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.
2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

#### TITOLO V

### **Obblighi di comunicazione**

#### Articolo 11

*(Comunicazioni sugli esponenti aziendali) (25)*

- a) Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica (26) della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il modulo AR1 riportato nell'allegato n. 7.
- b) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica all'intermediario finanziario dell'avvenuta iscrizione, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all'estero. A tal fine si avvalgono del modulo AR3, riportato nell'allegato n. 8. Gli stessi comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica intervenuta (nuova nomina, variazione di carica o cessazione) entro sessanta giorni dalla data della modificazione.

---

(23) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai confidi, ai soggetti di cui all'articolo 155, comma 6, del Testo Unico e ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico.

(24) Con Provvedimento del 31 dicembre 1993, disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa), la Banca d'Italia ha determinato i presupposti, le modalità e i termini di tali comunicazioni.

(25) Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i confidi, i soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo Unico ed i soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

(26) Nuova nomina, variazione di carica o cessazione.

Articolo 12  
(Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei soggetti iscritti)

1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:
  - a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);
  - b) l'oggetto sociale;
  - c) le attività esercitate;
  - d) il capitale sociale;
  - e) il legale rappresentante;
  - f) il codice fiscale;
  - g) la forma giuridica.
2. I confidi comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e), f), g) nonché lettera d) ovvero il fondo consortile.
3. I soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo Unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), e) ed f).
4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere a), b), e), ed f).
5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate con il modulo VAR, riportato nell'allegato n. 9, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
6. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e) sono effettuate entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dagli articoli 2, comma 3, lettera i), e 5, comma 3, lettera f), del presente provvedimento.
7. Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia l'istanza di iscrizione secondo le modalità stabilite nel Titolo II ed indicano nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.
8. Qualora la modifica dell'oggetto sociale comporti l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie, gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia la documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k), ovvero, qualora si tratti di intermediari esteri, quella di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) del presente provvedimento. Gli intermediari finanziari inizieranno l'attività di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta.
9. In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario comunica, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo.
10. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa (27), segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale,

---

(27) Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009.

economica e finanziaria. Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico.

11. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Decreto, gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie:
  - a) inviano alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione;
  - b) assolvono l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10;
  - c) comunicano alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione indicano le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;
  - d) comunicano entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attività esercitata in via prevalente o rilevante (28).

#### Articolo 13 (Sanzioni)

1. L'inosservanza da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in un intermediario finanziario degli obblighi di comunicazione stabiliti dalle presenti disposizioni ai sensi degli articoli 106, commi 6 e 7, del Testo Unico nonché dell'obbligo di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la decadenza ovvero la sospensione degli esponenti aziendali, secondo quanto previsto dall'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo Unico, è sanzionata ai sensi dell'articolo 144 del Testo Unico (29).

### TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali

#### Articolo 14 (Disposizioni abrogate)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) Circolare UIC del 2 giugno 1995;
  - b) Circolare UIC del 4 settembre 1996;
  - c) Circolare UIC del 22 giugno 1998;
  - d) Provvedimento UIC 4 giugno 1999.

---

(28) Secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del Decreto, l'attività di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro sessanta giorni dall'accertamento dell'esercizio della stessa in via prevalente o rilevante.

(29) La sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo Unico sia applicano anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo Unico.

Articolo 15  
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le domande di iscrizione o cancellazione presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento restano soggette alla disciplina vigente prima di tale data.
2. Gli intermediari finanziari indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco generale e in quello speciale.
3. Gli intermediari finanziari invitano i propri esponenti ad eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del Testo Unico.
4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo Unico che alla data di entrata in vigore del Decreto esercitavano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate e che non sono quindi più tenuti all'iscrizione nella citata sezione dell'elenco generale, richiedono alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la cancellazione dalla sezione medesima utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato n. 6 (modulo di cancellazione). Nel campo "Altro da specificare (...)" del citato schema riportano la seguente motivazione: "Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29".
5. I soggetti, diversi da quelli di cui al precedente comma 4, iscritti nell'elenco generale o nelle relative sezioni che, in base alle disposizioni del Decreto, non sono più tenuti all'iscrizione, comunicano tale circostanza alla Banca d'Italia e chiedono tempestivamente la cancellazione dall'elenco o dalle sezioni.
6. Fino all'adozione di apposite disposizioni per i soggetti di cui all'articolo 14 del Decreto, continua a trovare applicazione il provvedimento UIC del 21 dicembre 2001 (30).

---

(30) Disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa).

## **5. Comunicazione del 20 maggio 2009 – Riorganizzazione dell'attività di vigilanza.**

Il passaggio delle competenze di vigilanza bancaria e finanziaria facenti capo alle Filiali di Pisa e di Grosseto alla Filiale di destinazione (Sede di Firenze), avverrà a far data dall'8 giugno 2009. La Sede di Firenze svolgerà tali funzioni attraverso la Divisione Vigilanza di Pisa.



## 6. Comunicazione del 25 maggio 2009 – Articolo 2, comma 5 della legge n. 2/2009 (di conversione del d.l. n. 185/2008): mutui per acquisto dell'abitazione principale

L'art. 2 della legge n. 2/2009 (di conversione del d.l. n. 185/2008) ha introdotto misure per il sostegno della clientela che ha sottoscritto mutui "prima casa" a tassi variabili.

Il comma 5 del citato articolo prevede in particolare che, a partire dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari "che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale":

- a) assicurino ai clienti "la possibilità di stipulare contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della BCE"; in tali casi, le banche e gli intermediari finanziari devono applicare un tasso complessivo "in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte";
- b) osservino "le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni";
- c) trasmettano "alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati".

Per ciò che concerne il punto b), con provvedimento del 30 dicembre 2008 (1) la Banca d'Italia ha emanato disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni bancarie di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. La legge n. 2/2009, di conversione del d.l. n. 185/2008, ha successivamente esteso l'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 5 ai mutui offerti dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del TUB.

Conseguentemente, anche tali intermediari, qualora offrano mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, dovranno predisporre il documento informativo previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 30 dicembre 2008, secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo. Tale documento dovrà essere messo a disposizione della clientela a partire dal 15 giugno 2009 ed essere inviato ai clienti che hanno un mutuo in essere con l'intermediario alla prima occasione utile e, comunque, non oltre il 31 luglio 2009.

Si ricorda che, alla luce della normativa vigente, nelle banche e negli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, la funzione di *internal audit* e quella di conformità (2), ciascuna secondo le proprie competenze, assicurano che siano adottate procedure adeguate, volte a garantire l'offerta dei mutui previsti dall'art. 2, co. 5, del d.l. n. 185/2008 e il rispetto della disciplina di attuazione adottata dalla Banca d'Italia. Per gli intermediari iscritti nel solo elenco previsto dall'art. 106 del TUB i controlli sono effettuati dal collegio sindacale. Le funzioni di *internal audit* e quella di conformità – o il collegio sindacale nel caso degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB – riferiscono tempestivamente alla Banca d'Italia qualora riscontrino anomalie diffuse o rilevanti.

Relativamente al disposto di cui al punto c), con la presente comunicazione vengono istituiti specifici obblighi segnaletici in capo alle banche e agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB. In particolare, tali soggetti sono tenuti ad inviare, nell'ambito delle relative segnalazioni di vigilanza periodiche, dati relativi a:

(1) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 12 - dicembre 2008, pag. 46 ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2008/12\\_08/bollvig\\_12\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2008/12_08/bollvig_12_2008.pdf)).

(2) Ove esistente, negli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB.

- i) l'ammontare dei finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale erogati alle famiglie nel periodo di riferimento della segnalazione, con separata indicazione delle operazioni indicizzate al tasso di rifinanziamento principale BCE e ad altri parametri di indicizzazione;
- ii) i tassi di interesse annui effettivi globali (TAEG) applicati a tali finanziamenti, comprensivi delle componenti accessorie del finanziamento (commissioni, remunerazioni, diritti e spese); al riguardo, si precisa che il TAEG deve essere calcolato secondo le regole previste dalla Circolare n. 248 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi";
- iii) il numero delle operazioni di finanziamento della specie erogate nel periodo di riferimento.

Completa il quadro della rilevazione la segnalazione delle consistenze di fine periodo dei finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione (principale e non) erogati alle famiglie, ripartiti in funzione del parametro di indicizzazione. Le nuove voci, per i cui dettagli si rimanda agli acclusi schemi, hanno periodicità trimestrale (semestrale per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB) ed entrano in vigore a far tempo dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2009 (3) (periodo di riferimento 1 aprile – 30 giugno (4)).

---

(3) Con riferimento al 30 giugno 2009, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB dovranno compilare la sola voce 58323 relativa alle consistenze di fine periodo.

(4) Si fa presente che la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere, ove necessario, i dati riferiti alla prima parte del 2009 mediante specifici questionari.

**Schema di segnalazione per le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario**

BASE INFORMATIVA		VOCE	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P E R I O D I C I T À	B a n c h e	F i n . 1 0 7
B a n c h e	F i n . 1 0 7								
		Codice variabile					0 0 0 1 1		
A2	3	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO	58322						
		DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE							
		-EROGAZIONI NEL PERIODO							
		-INDICIZZATE AL TASSO BCE		02	3	X	X	SG	T T
		-ALTRE INDICIZZAZIONI		04	3	X	X	SG	T T
		-TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO							
		-INDICIZZATI AL TASSO BCE		08	3	X	X	SG	T T
		-ALTRE INDICIZZAZIONI		10	3	X	X	SG	T T
		-NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO							
		-INDICIZZATI AL TASSO BCE		14	3	X	X	SG	T T
		-ALTRE INDICIZZAZIONI		16	3	X	X	SG	T T

A2	3	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO	58323						
		DELL'ABITAZIONE							
		-CONSISTENZE							
		-INDICIZZATE AL TASSO BCE		02	3	X	X	SG	T T
		-ALTRE INDICIZZAZIONI		04	3	X	X	SG	T T

Valori previsti per le variabili di classificazione:

-Residenza:

1 : Rapporti con soggetti residenti in Italia

2 : Rapporti con soggetti non residenti in Italia

-Divisa:

1 : Euro

2 : Altre valute

-Settore:

Sottogruppi: 614, 615, 600, 768, 769, 772, 773, 774, 775.

N.B.:

- gli importi vanno segnalati in unità di euro;
- il TAEG va segnalato con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola (es: 5% = 50000)
- il numero dei finanziamenti va segnalato in unità.

**Schema di segnalazione per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario**

BASE INFORMATIVA	VOCE	SOTVOC	D U R A T A	D I V I S A	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P E R I O D I C I T À	Codice variabile
3A	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	58322						
	-EROGAZIONI NEL PERIODO							
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE		02	3	1	1	SG	S
	-ALTRE INDICIZZAZIONI		04	3	1	1	SG	S
	-TAEG SUI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO							
	-INDICIZZATI AL TASSO BCE		08	3	1	1	SG	S
	-ALTRE INDICIZZAZIONI		10	3	1	1	SG	S
	-NUMERO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEL PERIODO							
	-INDICIZZATI AL TASSO BCE		14	3	1	1	SG	S
	-ALTRE INDICIZZAZIONI		16	3	1	1	SG	S

3A	FINANZIAMENTI EROGATI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE	58323						
	-CONSISTENZE							
	-INDICIZZATE AL TASSO BCE		02	3	1	1	SG	S
	-ALTRE INDICIZZAZIONI		04	3	1	1	SG	S

Valori previsti per le variabili di classificazione:

-Settore:

Sottogruppi: 614, 615, 600, 768, 769, 772, 773, 774, 775.

N.B.:

- gli importi vanno segnalati in unità di euro;
- il TAEG va segnalato con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola (es: 5% = 50000)
- il numero dei finanziamenti va segnalato in unità.

## **7. Comunicazione del 25 maggio 2009 – Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (Fascicolo «Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi») - 12° aggiornamento del 27 marzo 2009. Precisazioni**

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte degli intermediari, si forniscono alcune precisazioni in merito alle modalità di rappresentazione in Centrale dei rischi di alcune tipologie di operazioni.

### Operazioni in oro

Le “operazioni in oro” sono rilevate in Centrale dei rischi quando assumono la forma del prestito d’uso.

Si tratta, in particolare, di operazioni di natura finanziaria che prevedono il pagamento di interessi per il periodo del prestito e la facoltà per il cliente di restituire alla scadenza il quantitativo di oro ricevuto ovvero di acquisirne l’intero ammontare o quota parte, corrispondendo il controvalore determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato del metallo.

Tali operazioni devono essere segnalate tra i “rischi a scadenza”, valorizzando gli importi in modo che non emergano sconfinamenti dovuti alla fluttuazione delle quotazioni dell’oro. In particolare, gli importi dell’accordato e dell’accordato operativo del rapporto devono essere adeguati a quelli rilevati nell’utilizzato. Vanno, in ogni caso, segnalati gli sconfinamenti di diversa natura, non dovuti cioè all’andamento dei tassi di cambio.

Non sono rilevate in Centrale dei rischi le operazioni di vendita di oro con regolamento differito.

### Crediti prescritti

I crediti prescritti (art. 2934 e seg. c.c.) non sono oggetto di rilevazione in Centrale dei Rischi. La segnalazione non è più dovuta a partire dalla rilevazione relativa al mese in cui la prescrizione è maturata.

L’avvenuta prescrizione, ove non riconosciuta dall’intermediario, deve risultare da una eventuale pronuncia giudiziaria. Pertanto, la semplice diffida stragiudiziale del debitore volta ad eccepire la prescrizione non comporta necessariamente la cessazione della segnalazione ove l’intermediario non concordi.

Ove la prescrizione riguardi un credito in sofferenza, l’intermediario dovrà segnalare il credito prescritto – di per sé inesigibile - nella categoria di censimento “sofferenze - crediti passati a perdita”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (1).

### Crediti oggetto di esdebitazione

La segnalazione a sofferenza dei crediti vantati nei confronti di soggetti esdebitati ai sensi dell’art. 142 L.F. non è più dovuta a partire dalla rilevazione riferita alla data del decreto di esdebitazione.

L’intermediario dovrà segnalare il credito oggetto di esdebitazione – di per sé inesigibile - nella categoria di censimento “sofferenze - crediti passati a perdita” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

I suddetti principi segnaletici devono essere seguiti anche dagli intermediari che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare del soggetto “esdebitato”

---

(1) Cfr. Circ. 139/91 “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”, Cap. II, sez. 2, par. 5.5.

e a quelli che, pur avendo presentato domanda, non siano stati ammessi. In tali casi, sulla base di quanto previsto dall'art. 144 L.F., l'importo da segnalare dovrà essere determinato decurtando l'esposizione della percentuale attribuita ai creditori concorsuali di pari grado.

L'esdebitazione non si estende agli eventuali garanti del soggetto esdebitato (2). Pertanto, estintosi il rapporto principale per effetto dell'esdebitazione con conseguente cessazione della sua segnalazione tra i crediti per cassa a nome del debitore principale, i crediti ancora vantati nei confronti dei garanti devono essere segnalati tra i "crediti per cassa" (3).

#### Trasferimento dei dati CR nell'ambito dei gruppi bancari

La condivisione delle informazioni CR nell'ambito dei gruppi bancari è funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico del contenimento del rischio di credito. È pertanto consentito il trasferimento dei dati in parola tra gli intermediari facenti parte del perimetro del gruppo bancario, anche transnazionale, purché gli stessi siano utilizzati esclusivamente per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito.

---

(2) L'art. 142 L.F., ultimo comma, prevede infatti che "sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso".

(3) Cfr Circ. 139/91 "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", Cap. II, sez. 2, par. 3.

## 8. Comunicazione di maggio 2009 – Contrasto all'usura

La Banca d'Italia ha da sempre fornito collaborazione alle Autorità impegnate nella prevenzione e nella repressione di comportamenti illegali nel settore finanziario.

In tale quadro, si iscrive la sottoscrizione nel luglio 2007 dell'Accordo-Quadro volto a rendere più proficuo il rapporto di collaborazione tra le istituzioni e i soggetti impegnati nella prevenzione dell'usura e del racket e a incentivare l'utilizzo del Fondo di prevenzione previsto dall'art. 15 della legge n. 44/99.

Come è noto, l'Accordo mira a promuovere iniziative volte a incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e medie imprese e dei soggetti in momentanea difficoltà attraverso il contributo del sistema bancario, dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni antiracket e antiusura.

In tale contesto i Confidi si sono impegnati a svolgere in tempi rapidi l'iter di esame delle richieste di accesso ai fondi speciali antiusura.

Le banche aderenti hanno assicurato di assumere le decisioni sulle proposte di affidamento con rapidità, erogando con sollecitudine le somme relative; inoltre, le stesse si sono impegnate, in occasione della valutazione dei fidi in essere e/o di eventuali nuove richieste di fido, a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi o di usura e abbiano chiesto l'accesso al Fondo di Solidarietà.

Peraltro, dopo oltre un anno dalla stipula dell'Accordo, sono stati segnalati casi nei quali le banche aderenti non avrebbero rispettato gli impegni assunti; ciò avrebbe in parte vanificato l'efficacia dell'azione di prevenzione dei ripetuti fenomeni criminali incentrata, come detto, sul meccanismo del Fondo di cui all'art. 15 della legge n. 44/99.

Al riguardo, ferma restando la necessità di preservare criteri di sana e prudente gestione nell'erogazione dei prestiti, si sottolinea che, nell'ambito dell'attività istruttoria delle pratiche di fido, la circostanza che il richiedente abbia subito atti estorsivi o di usura non può costituire un elemento ostativo alla concessione del finanziamento.

In ogni caso, qualora nell'applicazione degli standard di valutazione del merito di credito si decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che sia fornito un sollecito riscontro al cliente; in tali casi andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle ragioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito.

In caso di situazioni di particolare disagio di tipo economico o personale, potranno essere fornite indicazioni circa la possibilità di ricorrere alle Associazioni o alle Fondazioni impegnate nella prevenzione dell'usura ovvero segnalare eventuali iniziative di microcredito conosciute e operanti nella zona.

Infatti, grazie alla concessione di piccoli prestiti ed al finanziamento di microattività produttive si fornisce un contributo di assoluto rilievo alla riduzione di richieste di prestiti illegali; si tratta di un settore nel quale è opportuno che si sviluppi l'iniziativa congiunta del sistema bancario e delle Associazioni.

Va, inoltre, considerato con attenzione il caso di soggetti che, avendo chiesto l'elargizione a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, siano stati ammessi al beneficio della sospensione dei termini previsto dall'art. 20 della legge n. 44/99. In tali occasioni, nell'ottica di non pregiudicare la posizione degli interessati successivamente alla concessione del beneficio, gli intermediari dovranno evitare di compiere atti peggiorativi della situazione di clientela già affidata e ciò con particolare riguardo alle segnalazioni in Centrale dei Rischi.

Si rammenta, infine, che l'usura rientra nel novero dei reati presupposto del delitto di riciclaggio. Pertanto, nell'adempimento dei propri obblighi di collaborazione attiva, gli intermediari devono segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria come sospette le operazioni che presentino un "fumus" di usura. Nell'individuazione delle modalità operative

riconducibili a presunta attività usuraria, ci si potrà avvalere, oltre che delle indicazioni contenute nelle “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette” della Banca d’Italia (c.d. “Decalogo”), degli specifici indici elaborati in merito dall’ex Ufficio Italiano dei Cambi. L’attento scrutinio dell’operatività della clientela e la segnalazione delle operazioni sospette attenuano le probabilità di un coinvolgimento, ancorché involontario, in fatti di usura e i connessi rischi legali e reputazionali.



PARTE SECONDA

**PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE**



## I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

### 1. Iscrizioni

- "CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO – CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale e direzione generale in RIVOLTA D'ADDA (CR), numero di matricola Albo 5716 e numero di codice meccanografico 8771.8, risultante dalla fusione per unione tra "BANCA DELL'ADDA – CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in RIVOLTA D'ADDA (CR), e "CASSA RURALE DEL CREMASCO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in CAPRALBA (CR) e Direzione Generale in BAGNOLO CREMASCO (CR). La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 11 maggio 2009.
- "EXTRABANCA S.P.A.", con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5714 e numero di codice meccanografico 3399.3. La banca è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 29 aprile 2009.

### 2. Cancellazioni

- "BANCA DELL'ADDA – CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in RIVOLTA D'ADDA (CR), numero di matricola Albo 5212 e numero di codice meccanografico 8771.8, a seguito di fusione per unione con "CASSA RURALE DEL CREMASCO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in CAPRALBA (CR) e Direzione Generale in BAGNOLO CREMASCO (CR), che ha originato la nuova "CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO – CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in RIVOLTA D'ADDA (CR). La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 11 maggio 2009.
- "CASSA RURALE DEL CREMASCO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in CAPRALBA (CR) e Direzione Generale in BAGNOLO CREMASCO (CR), numero di matricola Albo 5478 e numero di codice meccanografico 7077.1 a seguito di fusione per unione con "BANCA DELL'ADDA – CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in RIVOLTA D'ADDA (CR), che ha originato la nuova "CREDITO COOPERATIVO DELL'ADDA E DEL CREMASCO – CASSA RURALE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in RIVOLTA D'ADDA (CR). La banca è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 11 maggio 2009.
- "COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGL", succursale italiana di banca estera comunitaria (FRANCIA), con sede in MILANO, numero di matricola Albo 5567 e numero di codice meccanografico 3247.4, a seguito della cessazione dell'attività bancaria, è stata cancellata dall'Albo delle banche con decorrenza 13 maggio 2009.

### 3. Altre variazioni

- "BANCO DI LUCCA S.P.A.", con sede in LUCCA, numero di matricola Albo 5564 e numero di codice meccanografico 3242.5, con decorrenza 22 maggio 2009, varia la propria denominazione in "BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. (IN FORMA

ABBREVIATA BANCO DI LUCCA S.P.A.)", mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.

- "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA (SUDTIROLER VOLKSBANK GEN.M.B.H.)", con sede in BOLZANO, numero di matricola Albo 3630 e numero di codice meccanografico 5856.0, con decorrenza 19 aprile 2007, varia la propria denominazione in "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI (IN TEDESCO SUDTIROLER VOLKSBANK GEN. AUF AKTIEN)", mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.

## II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

### 1. Iscrizioni

- Il gruppo bancario "INTERBANCA" così composto:
    - "GE CORPORATE FINANCIAL SERVICES ITALIA S.R.L.", con sede in MILANO (Capogruppo)
    - "INTERBANCA S.P.A.", con sede in MILANO
- con decorrenza 7 gennaio 2009 è stato iscritto nell'Albo dei Gruppi bancari.

### 2. Cancellazioni (nessuna)

### 3. Variazioni nella composizione

- "INTESA SANPAOLO CARD D.O.O.", con sede in ZAGABRIA (CROAZIA), con decorrenza 10 aprile 2009 è stata inclusa nel "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "EXELIA S.R.L.", con sede in BRASOV (ROMANIA), con decorrenza 21 maggio 2009 è stata inclusa nel "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO".
- "KI (7) LIMITED" e la sua controllata "PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENTS UK LIMITED", in data 13 maggio 2008, sono state cancellate dal locale Registro delle Imprese e pertanto cancellate dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "HVB INFORMATION SERVICES GMBH", con sede in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), con decorrenza 1 maggio 2009 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "KYNESTE S.P.A.", con sede in ROMA, con decorrenza 1 maggio 2009 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "WAVE SOLUTIONS INFORMATION TECHNOLOGY GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), con decorrenza 1 maggio 2009 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "PEKAO AUTO FINANSE S.A.", con sede in VARSAVIA (POLONIA), con decorrenza 13 maggio 2009 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "PEKAO LEASING I FINANSE S.A.", con sede in VARSAVIA (POLONIA), con decorrenza 13 maggio 2009 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
- "BLUE CAPITAL INITIATOREN GMBH", con sede in AMBURGO (GERMANIA), con decorrenza 22 maggio 2009 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT" a seguito della incorporazione nella propria controllante "WEALTHCAP INITIATOREN GMBH".
- "LEONARDO SIM SPA", con sede in MILANO, con decorrenza 14 maggio 2009 è stata cancellata dal "GRUPPO BANCA LEONARDO" a seguito della fusione per incorporazione nella capogruppo.

#### 4. Altre variazioni

- "OOO ATON LINE", con sede in MOSCA (RUSSIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 17 marzo 2008 ha variato la propria denominazione in "LIMITED LIABILITY COMPANY "AI LINE" IN FORMA ABBREVIATA LLC "AI LINE"".
- "CA IB CORPORATE FINANCE D.O.O.", con sede in BELGRADO (SERBIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 29 aprile 2008 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT CAIB SERBIA LTD. BELGRADE".
- "BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO", con sede in REPUBBLICA DI SAN MARINO, appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 14 maggio 2008 ha variato la propria denominazione in "BANCA AGRICOLA COMMERCIALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO SPA".
- "BPH PBK LEASING S.A.", con sede in VARSAVIA (POLONIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 21 maggio 2008 ha variato la propria denominazione in "PEKAO LEASING HOLDING S.A.".
- "BPH AUTO FINANSE SA", con sede in VARSAVIA (POLONIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 23 maggio 2008 ha variato la propria denominazione in "PEKAO AUTO FINANSE S.A.".
- "BPH LEASING S.A.", con sede in VARSAVIA (POLONIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 29 maggio 2008 ha variato la propria denominazione in "PEKAO LEASING I FINANSE S.A.".
- "NOVA BANJALUCKA BANKA AD", con sede in BANJA LUKA (BOSNIA ERZEGOVINA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 2 giugno 2008 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT BANK A.D. BANJA LUKA".
- "LOCAT LEASING CROATIA D.O.O.", con sede in ZAGABRIA (CROAZIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 11 giugno 2008 ha variato la propria denominazione in "LOCAT CROATIA D.O.O.".
- "FINECO VERWALTUNG AG", con sede in FRANCOFORTE SUL MENO (GERMANIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 28 luglio 2008 ha trasferito la sede legale e la direzione generale in MONACO DI BAVIERA (GERMANIA).
- "CA IB CORPORATE FINANCE D.D.", con sede in LUBIANA (SLOVENIA), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 10 ottobre 2008 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT CAIB SLOVENIJA DOO" (1).
- "DI-BAS LEASING IFN S.A.", con sede in BUCAREST (ROMANIA), appartenente al "GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO", con decorrenza 27 gennaio 2009 ha variato la propria denominazione in "INTESA SANPAOLO LEASING ROMANIA IFN S.A.".

---

(1) Rettifica della variazione nell'Albo dei gruppi bancari pubblicata nel *Bollettino di Vigilanza* n. 10 - ottobre 2008, pag. 14 ([http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2008/10\\_08/bollvig\\_10\\_2008.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2008/10_08/bollvig_10_2008.pdf)).

### III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

#### 1. Iscrizioni

- "EURALEO", codice meccanografico 33464.9, con sede in MILANO, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Delibera della Banca d'Italia N. 309 del 14 maggio 2009.
- "CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA - CALIT", codice meccanografico 32872.4, con sede in MILANO, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con Delibera della Banca d'Italia N. 352 del 27 maggio 2009.

#### 2. Cancellazioni (nessuna)

#### 3. Altre variazioni

- "VITALIZI FUNDING 1 SRL", codice meccanografico 33347.6, con sede in MILANO, con decorrenza 8 maggio 2009 varia la propria denominazione in "SANVITALE 1 SRL".
- "VECOFIN SPA SOCIETA' PER IL FINANZIAMENTO PER LE VENDITE AI CONSUMATORI", codice meccanografico 19444.9, con sede in MILANO, con decorrenza 18 maggio 2009 varia la propria denominazione in "COFIDIS S.P.A. ".
- "PIAZZA MEDA UNO SPA", codice meccanografico 32363.4, con sede in ROMA, con decorrenza 18 maggio 2009 varia la propria denominazione in "PIAZZA MEDA UNO SRL".

## IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

### – ALBO

#### 1. Iscrizioni

- La "UNIPOL PRIVATE EQUITY SGR S.P.A." (cod. 15308), con sede in BOLOGNA, è stata autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 34 del d.lgs. 58/98. La società è stata iscritta al n. 284 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma, del citato decreto.

#### 2. Cancellazioni

- La "APE SGR S.P.A." (cod. 15277), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dall'11 maggio 2009.

#### 3. Altre variazioni

- La "MPS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.P.A." (cod. 15149), con sede in MILANO, ha variato la propria denominazione sociale in "PRIMALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.P.A.", con decorrenza dal 18 maggio 2009.
- La "CLESSIDRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR S.P.A." (cod. 15246), con sede in MILANO, ha variato la propria denominazione sociale in "PRIMA HEDGE SGR S.P.A.", con decorrenza dal 18 maggio 2009.
- La "MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A." (cod. 15106), con sede in MILANO, ha variato la propria denominazione sociale in "PRIMA SGR S.P.A.", con decorrenza dal 18 maggio 2009.



– **ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE  
(ALLEGATO ALL'ALBO)**

**1. Iscrizioni**

A) *Insedimento tramite succursale* (nessuno)

B) *Libera prestazione di servizi*

- "AHEAD WEALTH SOLUTIONS AG" (cod. 23626), LIECHTENSTEIN  
Data provvedimento: 9 marzo 2009.

**2. Cancellazioni** (nessuna)

**3. Altre variazioni**

- "IXIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL ASSOCIATES" (cod. 23458),  
LUSSEMBURGO con decorrenza dal 13 febbraio 2009 ha variato la propria  
denominazione sociale in "NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES".

**Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. (PU)**

Con provvedimento del 14 maggio 2009, la Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. è stata autorizzata alla emissione di assegni circolari. L'efficacia del provvedimento è subordinata alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (1).

**Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (SP)**

Con provvedimento del 20 maggio 2009, la Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. è stata autorizzata alla emissione di assegni circolari. L'efficacia del provvedimento è subordinata alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (2).

**Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. (RM)**

Con provvedimento del 20 maggio 2009, la Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. è stata autorizzata alla emissione di assegni circolari. L'efficacia del provvedimento è subordinata alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (3).

---

(1) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2009.

(2) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2009.

(3) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2009.

### – BANCHE E GRUPPI BANCARI

#### 1. Delta S.p.A. (BO) e SediciBanca S.p.A. (RM) – Gestione provvisoria e amministrazione straordinaria

Con provvedimento del 5 maggio 2009, la Banca d'Italia ha disposto la gestione provvisoria di Delta Spa, con sede in Bologna, e di SediciBanca Spa, con sede in Roma, ai sensi, rispettivamente, del combinato disposto degli artt. 76 e 98 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dell'art. 76 del citato Testo unico, nominando Commissari il prof. avv. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, il dott. Vincenzo Cantarella, nato a Treviso il 19 settembre 1959, e il dott. Carmelo Lattuca, nato a Aragona (AG) il 5 marzo 1953.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 27 maggio 2009 (1), ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Delta Spa in gestione provvisoria, con sede in Bologna, e di SediciBanca Spa in gestione provvisoria, con sede in Roma, e ha sottoposto le stesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 70, comma 1, lett. a), e 98 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e degli artt. 70, comma 1, lett. a), e 100 del citato Testo Unico.

#### Organi straordinari

Con provvedimento della Banca d'Italia del 28 maggio 2009 (2), i sigg. prof. avv. Bruno Inzitari, nato a Cagliari il 24 luglio 1948, rag. Enzo Ortolan, nato a Venezia Lido il 31 luglio 1941, e dott. Antonio Taverna, nato a Parabiago (MI) il 2 giugno 1945, sono stati nominati Commissari straordinari ed i sigg. dott. Luca Bocci, nato a Teramo il 15 febbraio 1966, prof. Paolo Antonio Cucurachi, nato a Parma il 18 dicembre 1967, e avv. Vittorio Donato Gesmundo, nato a Firenze il 6 agosto 1953, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza di Delta Spa, con sede in Bologna, e di SediciBanca Spa, con sede in Roma, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, e Capo II del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

#### Presidente del Comitato di sorveglianza

Nelle riunioni del 28 maggio 2009 e del 3 giugno 2009 tenute dal Comitato di sorveglianza rispettivamente di SediciBanca Spa, con sede in Roma - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett. a), e 100 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - e di Delta Spa, con sede in Bologna - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi degli artt. 70, comma 1, lett. a),

(1) Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2009.

(2) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2009.

e 98 del citato Testo Unico – l'avv. Vittorio Donato Gesmundo è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del già richiamato Testo Unico (3).

## **2. Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa (NA) – Amministrazione straordinaria**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 6 maggio 2009 (4), ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa, con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

### Organi straordinari

Con provvedimento della Banca d'Italia del 7 maggio 2009 (5), i sigg. dott. Claudio Giombini, nato a Perugia il 28 luglio 1949, e dott. Claudio Fernando Aramini, nato a Lecce il 23 aprile 1949, sono stati nominati Commissari straordinari ed i sigg. prof. avv. Michele Sandulli, nato a Benevento il 6 gennaio 1942, dott. Enrico Amodeo, nato a Napoli il 4 agosto 1955, e avv. Pietro Cavasola, nato a Roma il 18 febbraio 1952, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa, con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

### Presidente del Comitato di sorveglianza

Nella riunione dell'8 maggio 2009 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa, con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA) – posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il prof. avv. Michele Sandulli è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo Unico (6).

## **3. Banca Popolare di Garanzia (PD) – Amministrazione straordinaria**

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 22 maggio 2009 (7), ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Garanzia società cooperativa per azioni, con sede in Padova, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. b) e c), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

---

(3) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2009.

(4) Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2009.

(5) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 135 del 13 giugno 2009.

(6) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 137 del 16 giugno 2009.

(7) Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 178 del 3 agosto 2009.

## Organi straordinari

Con provvedimento della Banca d'Italia del 22 maggio 2009 (8), il sig. dott. Isacco Marchesini, nato a Brescia il 20 febbraio 1949, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. prof. Roberto Bottiglia, nato a Vercelli il 6 agosto 1955, avv. Diego Manente, nato a Lecco il 28 novembre 1955, e dott. Renzo Sartori, nato a Trento il 15 maggio 1946, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Garanzia società cooperativa per azioni, con sede in Padova, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

### Presidente del Comitato di sorveglianza

Nella riunione del 25 maggio 2009 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Garanzia società cooperativa per azioni, con sede in Padova - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. b) e c), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - il dott. Renzo Sartori è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo Unico (9).

#### **4. Banca di Bientina Credito Cooperativo (PI) – Riduzione del numero dei Commissari straordinari**

Con provvedimento della Banca d'Italia del 22 maggio 2009 (10), è stata disposta la riduzione da due a uno del numero dei Commissari straordinari della Banca di Bientina Credito Cooperativo – Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede nel Comune di Bientina (PI), a seguito delle dimissioni del dott. Bruno Morelli. Restano confermati nei rispettivi incarichi il sig. rag. Antonio Potito De Magistris, Commissario straordinario, e i sigg. dott. Gian Pietro Castaldi, avv. Alessandro Portolano e prof. avv. Umberto Tombari, componenti il Comitato di sorveglianza.

#### **– Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 107 TUB**

##### **1. Euro Fidelity (RM) – Divieto di intraprendere nuove operazioni**

La Banca d'Italia ha disposto, con decorrenza 15 maggio 2009, il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 107, comma 4-bis del D.Lgs. 385/93, nei confronti di Euro Fidelity SpA (cod. 32318) con sede in Roma, Viale Umberto Tupini n. 102, per violazione di norme di legge e di disposizioni emanate ai sensi del citato decreto legislativo.

(8) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2009.

(9) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2009.

(10) Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 156 dell'8 luglio 2009.

**Sanzioni della Banca d'Italia**

– **BANCA POPOLARE DI MILANO (MI)**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca Popolare di Milano le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione (art. 53, 1° comma, lett. d), del d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche; tit. I, cap. 1, Parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prudenziale per le banche);
- b) carenze nei controlli interni da parte dei componenti il Collegio sindacale (art. 53, 1° comma, lett. d), del d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig. banche; tit. I, cap. 1, Parte quarta, Nuove disposizioni di Vig. prudenziale per le banche).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB agli esponenti ritenuti responsabili e alla banca, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota - omissis - corredata del parere - omissis - dell’Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

## DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Mazzotta Roberto, Artali Mario, Vitale Marco, Airaghi Enrico, Castelnuovo Emilio, Coppini Giuseppe, Corigliano Rocco, Crosta Eugenio, Fusilli Roberto, Lonardi Piero, Motterlini Michele, Pittatore Gianfranco, Tamburini Jean Jacques, Tarantini Graziano, Tavormina Valerio

Per l'irregolarità sub a), euro 21.000,00 ciascuno.

Caniato Luca, Zefferino Michele Rosario, Priori Marcello Francesco, Corali Enrico, Martellini Maria

Per l'irregolarità sub a), euro 14.000,00 ciascuno.

### **Componenti il Collegio sindacale:**

Baccani Marco, Castoldi Enrico, Cherubini Emilio

Per l'irregolarità sub b), euro 21.000,00 ciascuno.

Ortolani Antonio, Troiano Paolo

Per l'irregolarità sub b), euro 14.000,00 ciascuno.

Totale complessivo delle sanzioni: euro 476.000,00.

– omissis –

*Roma, 5 maggio 2009*

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

\* \* \*

– **BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO (AG)**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante "Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)" e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Banca San Francesco C.C. S.c.r.l. (AG) le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nella gestione ed erogazione del credito da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale (art. 53, 1° co., lett. d), D. lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11 Istr. vig. banche);
- b) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'O.d.V. da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e del Direttore Generale (art. 51 D. lgs. 385/93; tit. VI, cap. 1 Istr. vig. banche).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB agli esponenti ritenuti responsabili e alla banca, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota - omissis - corredata del parere - omissis - dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

## IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

## DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Augello Vito, Giaimo Giuseppe (in carica fino al 4.2.2008), Sedita Salvatore, Corsello Angelo, Meli Calogero, Minio Giacomo, Pontillo Antonio, Savatteri Benedetto, Grassi Bertazzi Francesco (in carica fino al 30.8.2007)

Per le irregolarità sub a) e sub b), euro 9.000,00 ciascuno.

### **Componenti il Collegio sindacale:**

Butera Andrea, Saia Pietro, Sanfilippo Rosario



Per l'irregolarità sub b), euro 6.000,00 ciascuno.

**Direttore generale:**

ROSSI Giancarlo

Per le irregolarità sub a) e sub b), euro 9.000,00.

Totale complessivo delle sanzioni: euro 108.000,00.

– omissis –

*Roma, 14 maggio 2009*

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

\* \* \*

– **EUROMOBILIARE SIM (MI)**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTO il decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Euromobiliare SIM (MI) le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale (art. 6, co. 2-bis, d.lgs. 58/98; parte 2, Tit. I, Regolamento adottato con Provv. BI e Consob del 29.10.07);
- b) carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio sindacale (art. 6, co. 2-bis, d.lgs. 58/98; parte 2, Tit. I, Regolamento adottato con Provv. BI e Consob del 29.10.07).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF agli esponenti ritenuti responsabili e alla società, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota - omissis - corredata del parere - omissis - dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 190 TUF nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

#### IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

#### DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 190 TUF, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

#### **Componenti il Consiglio di Amministrazione**

Milla Alberto (in carica fino al 18/12/2007), Corradi Enrico (in carica fino al 18/12/2007), Samarati Emanuele (in carica fino al 18/12/2007), Zanon di Valgiurata Lucio Iginio (in carica fino al 18/12/2007), Bizzocchi Adolfo (in carica fino al 18/12/2007), Caroli Paolo (in carica fino al 18/12/2007), Perilli Francesco Michele Marco

Per l'irregolarità sub a) euro 12.000,00 ciascuno.

#### **Componenti il Collegio Sindacale**

Riccò Carlo (in carica fino al 18/12/2007), Sfameni Paolo Domenico, Tanturli Gianni (in carica fino al 18/12/2007)

Per l'irregolarità sub b) euro 8.000,00 ciascuno.

Totale complessivo delle sanzioni: euro 108.000,00.

– omissis –

*Roma, 14 maggio 2009*

IL GOVERNATORE: M. DRAGHI

– VALORE REALE SGR (MI)

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTO il decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla Valore Reale SGR le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione [art. 6, 1° co., lett. a), D.Lgs. 58/98, tit. IV, cap. III e tit. VII, cap. I, Regolamento adottato con Provv. B.I. 14.4.05 (ora art. 6, co. 2-bis, D.Lgs 58/98, parte II, tit. I e parte V, tit. I e II, capo I, Regolamento adottato con Provv. B.I. e Consob del 29.10.07)];
- b) carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio Sindacale [art. 6, 1° co., lett. a), D.Lgs. 58/98, tit. IV, cap. III, tit. VII, cap. I, Regolamento adottato con Provv. B.I. 14.4.05 (ora art. 6, co. 2-bis, D.Lgs 58/98, parte II, tit. I e parte V, tit. I e II, capo I, Regolamento adottato con Provv. B.I. e Consob del 29.10.07)];
- c) mancata valutazione dell'esperto indipendente, contestata nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale [art. 6, 1° co., lett. c), nn. 4 e 5, D.Lgs. 58/98, art. 4, 1° co., D.M. 24.5.99 n. 228, tit. V, cap. IV, Regolamento adottato con Provv. B.I. 14.4.05)].

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF agli esponenti ritenuti responsabili e alla società, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota - omissis - corredata del parere - omissis - dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia

l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 190 TUF nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

## IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

## DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 190 TUF, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Meloni Stefano, Maranzana Luciano, Radice Fossati Federico, Calonje Macaya Guillermo, Nava Enrico Edoardo

Per le irregolarità sub a) e sub c), euro 14.000,00 ciascuno.

### **Componenti il Collegio Sindacale:**

Brambilla Ambrogio, Acerbis Fabrizio, Pellini Luigi

Per le irregolarità sub b) e sub c) euro 14.000,00 ciascuno.

Totale complessivo delle sanzioni proposte: euro 112.000,00.

– omissis –

*Roma, 20 maggio 2009*

IL VICE DIRETTORE GENERALE: I. VISCO

\* \* \*

– **BCC DI CANOSA - LOCONIA (BA)**

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo alla B.C.C. di Canosa Loconia le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo del credito da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore (art. 53, 1° co., lett. d), D.lgs. 385/93, tit. IV cap. 11 Istr. vig. banche, tit. I cap. 1, parte IV, Nuove disposizioni di vigilanza per le banche);
- b) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Direttore (art. 53, 1° co., lett. d), D.lgs. 385/93, tit. IV cap. 11 Istr. vig. banche, tit. I cap. 1, parte IV, Nuove disposizioni di vigilanza per le banche);
- c) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, 1° co., lett. d), D.lgs. 385/93, tit. IV cap. 11 Istr. vig. banche, tit. I cap. 1, parte quarta, Nuove disposizioni di vig. prud.le per le banche);
- d) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'O.d.V. da parte del Consiglio di amministrazione, del Direttore e del Collegio sindacale (art. 51 D.lgs. 385/93, tit. VI cap. 1 Istr. vig. banche).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB agli esponenti ritenuti responsabili e alla banca, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota - omissis - corredata del parere - omissis - dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

## IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

## DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Presidente del Consiglio di amministrazione:**

Pepe Michele Antonio

Per le irregolarità sub a) e d), euro 12.000,00.

Per l'irregolarità sub b), euro 12.000,00.

Complessivamente euro 24.000,00.

**Componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Del Muro Giuseppe, Patruno Francesco Giuseppe, Fabiano Cataldo, Facciolongo Francesco, Fiorella Giuseppe, Minerva Francesco, Suriano Donato, Tomaselli Michele, Zellino Antonio

Per le irregolarità sub a) e d), euro 9.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub b), euro 9.000,00 ciascuno.

Complessivamente euro 18.000,00, ciascuno.

**Componenti il Collegio sindacale:**

Lacidogna Antonio, Ieva Pasquale, Manodritta Vincenzo

Per l'irregolarità sub c), euro 9.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub d), euro 6.000,00 ciascuno.

Complessivamente, euro 15.000,00 ciascuno.

**Direttore Generale:**

Morisco Gaetano

Per le irregolarità sub a) e d), euro 12.000,00.

Per l'irregolarità sub b), euro 12.000,00.

Complessivamente euro 24.000,00.

Totale complessivo delle sanzioni proposte: euro 255.000,00.

– omissis –

*Roma, 20 maggio 2009*

IL VICE DIRETTORE GENERALE: I. VISCO

\* \* \*

## LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni);

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”;

VISTI il provvedimento della Banca d'Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha accertato con riguardo all'Italfondiaro spa le irregolarità di seguito indicate:

- a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei membri del Consiglio di amministrazione [art.107, 2° co., D.lgs. 385/93, parte prima, cap. VI, Istr. di Vig. Intermediari Elenco Speciale (Circ. 216/96), msg. amm. n. 612375 del 21/6/2005];
- b) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dell'ex Consigliere Ashley Jonathan [art.107, 2° co., D.lgs. 385/93, parte prima, cap. VI, Istr. di Vig. Intermediari Elenco Speciale (Circ. 216/96), msg. amm. n. 612375 del 21/6/2005];
- c) carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio sindacale [art.107, 2° co., D.lgs. 385/93, parte prima, cap. VI, Istr. di Vig. Intermediari Elenco Speciale (Circ. 216/96), msg. amm. n. 612375 del 21/6/2005];
- d) errate e omesse segnalazioni all'Organo di Vigilanza da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione, dell'ex consigliere Ashley Jonathan e dei componenti il Collegio sindacale [art. 107, 3° co., D.lgs. 385/93, parte prima, cap. VI e VIII, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale (Circ. 216/96), msg. amm. n. 612375 del 21/6/2005].

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB agli esponenti ritenuti responsabili e alla società, responsabile in solido;

– omissis –

VISTA la nota - omissis - corredata del parere - omissis - dell'Avvocato Capo - con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti;

## IL DIRETTORIO

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

## DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Componenti il Consiglio di Amministrazione:**

Kauffman Robert Ian, Di Cresce Alessandro, Aznar Amy Melinda Klein, Berti Alessandro, Mognol Pietro Francesco, Lo Giudice Paolo

Per l'irregolarità sub 1) e 4), euro 9.000,00 ciascuno.

Niven Scott Michael

Per l'irregolarità sub 1) e 4), euro 12.000,00.

### **Ex Consigliere Ashley Jonathan**

Per l'irregolarità sub 2) e 4), euro 9.000,00.

### **Componenti il Collegio sindacale:**

Bonifacio Francesco Mariano, Dalla Costa Giuseppe, Lorito Nicola

Per l'irregolarità sub 3) e 4), euro 9.000,00 ciascuno

Totale complessivo delle sanzioni: euro 102.000,00.

– omissis –

*Roma, 27 maggio 2009*

IL DIRETTORE GENERALE: F. SACCOMANNI

\* \* \*